



COMUNE DI SAN BELLINO
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2024

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del servizio ed obiettivi

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Prestazioni del SAD

Art. 4 – Soggetti attuatori del servizio

Art. 5 – Accesso al servizio ed organizzazione

Art. 6 – Sospensione e cessazione del servizio

Art. 7 – Tariffa di accesso

Art. 8 – Agevolazioni tariffarie

Art. 9 – Deroghe alle tariffe stabilite

Art. 10 – Disposizioni finali

Art 11 – Entrata in vigore

Articolo 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) organizzato dal Comune ha le seguenti finalità:

- consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione;
- prevenire il ricovero in strutture residenziali protette;
- favorire attività di socializzazione e di rapporti interpersonali fra utenti, al fine di evitare l'isolamento sociale;
- contribuire a sollevare i familiari da carichi assistenziali eccessivi.

Il servizio ha lo scopo di affrontare i problemi del disagio sociale e della erogazione di prestazioni necessarie ai soggetti non in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana, attivando, per quanto possibile, le risorse potenziali della persona e del nucleo familiare.

Articolo 2 - DESTINATARI

Possono accedere al servizio i cittadini residenti nel Comune di San Bellino che si trovino nella necessità di avere aiuto a domicilio per i bisogni essenziali quali cura della persona, governo della casa, assistenza burocratica e vita di relazione, secondo criteri di priorità e di intensità determinati dall'effettiva situazione della persona o della famiglia.

Nel caso l'utente non viva da solo, l'intervento è rivolto a integrare e rafforzare l'azione dei conviventi. Secondo il grado di autonomia, i destinatari del servizio possono essere:

- persone in grado di gestire da sole la propria esistenza se supportate da un limitato ed episodico aiuto fornito da parenti, vicini, o da un operatore;
- persone non completamente autosufficienti, in grado di gestire parzialmente la propria persona e che abbisognano di un ricorrente intervento esterno;
- persone non autosufficienti non in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettati o in condizioni psicofisiche deteriorate, esposti al rischio di ricovero in struttura. Tali utenti possono essere assistiti dal servizio solo in presenza di sostegno da parte della famiglia con la quale il servizio si integra.

Articolo 3 - PRESTAZIONI DEL SAD

Le prestazioni previste sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Prestazioni
<i>1) Servizio alla persona</i>
Igiene e cura personale:
alzata dal letto
igiene personale
bagno assistito
prestazioni infermieristiche di semplice esecuzione (prevenzione piaghe, aiuto nella somministrazione dei farmaci, etc.)
mobilizzazione

Interventi di sostegno alla vita quotidiana:
aiuto alla preparazione del pasto
acquisto generi alimentari o medicinali
disbrigo pratiche o commissioni (ritiro pensione, pagamento bollette, presentazione documenti, etc.)
compagnia e attività di socializzazione
accompagnamento per visite mediche o altre necessità
2) Servizio domestico
aiuto domestico (pulizie dell'alloggio e riordino degli ambienti, cambio biancheria, etc.)

Articolo 4 - SOGGETTI ATTUATORI DEL SERVIZIO

Il Comune, se non dispone di proprio personale con competenze e mansioni adeguate, può affidare ad un operatore economico o ad un'associazione di volontariato, in conformità alla normativa vigente, lo svolgimento del servizio in argomento, in modo da garantire l'impiego di operatori qualificati.

I rapporti tra il Comune e l'affidatario del servizio sono disciplinati da apposito capitolato speciale d'appalto, ovvero da apposita convenzione.

Articolo 5 - ACCESSO AL SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE

Il procedimento di ammissione al servizio è subordinato alla presentazione di un'istanza da parte dell'interessato o dei familiari, oppure è avviato d'ufficio su segnalazione del medico di base, o di altri soggetti competenti.

L'istruttoria è svolta dall'assistente Sociale comunale, che valuta i presupposti di accesso dell'utente in funzione della sua situazione sanitaria, economica e sociale. L'esito della domanda è disposto dal Responsabile del servizio sociale ed è comunicato all'interessato; in caso di esito negativo, questo dovrà essere adeguatamente motivato.

L'affidatario del servizio, mediante il proprio personale, organizza l'assistenza in accordo con l'assistente sociale e l'utente coinvolto, ovvero i suoi famigliari, in relazione ai bisogni e alle esigenze che devono essere affrontate. All'utente saranno inoltre comunicati i referenti del servizio, cui potrà rivolgersi per ogni comunicazione o necessità.

L'operatore che effettua l'assistenza svolge tutte le funzioni e attività correlate, e in particolare:

- aiuto alla persona nelle attività quotidiane, favorendone l'autosufficienza e l'autonomia;
- fornisce attività di cura e igiene della persona;
- fornisce assistenza infermieristica di semplice esecuzione;
- cura le condizioni igieniche e il governo dell'ambiente;
- collabora nelle prestazioni di segretariato sociale;
- contribuisce alla gestione del servizio e alle attività di programmazione;
- attua interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un'ottica di servizio sociale di rete;

L'utente o i suoi famigliari sono tenuti a comunicare tempestivamente al referente del servizio ogni informazione utile al corretto e regolare svolgimento dell'assistenza, nonché le eventuali

assenze dal proprio domicilio che non consentano l'erogazione delle prestazioni programmate.

Articolo 6 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene sospeso a tempo determinato, in presenza di adeguate motivazioni di opportunità, dal Responsabile del servizio sociale, su proposta dell'assistente sociale.

La cessazione del servizio può avvenire su richiesta scritta degli interessati ovvero d'ufficio su disposizione del Responsabile del servizio sociale, previa proposta dell'assistente sociale, qualora l'assistenza non risulti più necessaria o rispondente alle esigenze dell'utente, nonché in presenza di particolari motivazioni che ne rendano opportuna la cessazione.

Qualora l'interessato non provveda entro il termine assegnato al pagamento della quota di partecipazione, potrà essere disposta dal Responsabile del servizio sociale la sospensione del servizio in capo all'utente coinvolto. Qualora il pagamento non venga effettuato entro giorni 30 dal ricevimento di formale sollecito, verrà disposta la cessazione definitiva del servizio e la somma dovuta sarà iscritta a ruolo con le modalità previste normativamente.

Articolo 7 - TARIFFA DI ACCESSO

La tariffa di accesso rappresenta la quota di partecipazione al costo effettivo del servizio posta a carico dell'utente o a chi per esso ha richiesto il servizio.

Tale quota è pari all'80% del costo complessivo sostenuto dal Comune per l'assistenza all'utente, il quale si calcola con riferimento al costo orario fissato dal capitolato speciale d'appalto, ovvero dalla convenzione, stipulato dal Comune e dal gestore del servizio.

L'Ufficio cura l'informazione alle famiglie dei costi di servizio. A fronte della quantificazione della somma dovuta per il servizio effettuato, il Comune emetterà su base semestrale il relativo avviso di pagamento, al cui saldo dovrà provvedere il soggetto per cui è stato svolto il servizio entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 dall'emissione dell'avviso di pagamento.

Articolo 8 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Con deliberazione della Giunta comunale, possono essere stabilite apposite fasce di agevolazione relazionate al valore dell'ISEE ordinario o, se in possesso, di quello ristretto, rilevato da attestazione in corso di validità, che deve essere presentata in sede di istanza di ammissione al servizio.

L'agevolazione è autorizzata dal Responsabile del servizio sociale, previa istruttoria dell'Assistente sociale.

Nella medesima deliberazione, la Giunta può stabilire particolari tipologie di spesa o di reddito che possano essere detratte o aggiunte all'ammontare dell'ISEE, in modo da rideterminare il valore di riferimento.

In fase di prima applicazione, sino a quando la Giunta comunale non disponga in merito, si applica quanto riportato nella sottostante tabella:

<i>Fasce di riferimento ISEE ordinario o ristretto</i>	<i>Percentuale di compartecipazione</i>
Da € 0,00 a € 8.000,00	Esenzione totale
Da € 8.000,01 a € 16.700,00	20%
Da € 16.700,01 a € 20.000,00	40%
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	60%
Pari o superiore ad € 25.000,01	80%

Nelle more dell'ottenimento da parte dell'utente dell'attestazione ISEE in corso di validità, è possibile l'accesso al servizio con riserva di valutazione, da parte dei competenti Uffici, della sussistenza dei requisiti finalizzati all'agevolazione. L'utente si impegna a produrre l'attestazione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, pena l'inammissibilità dell'agevolazione e l'addebito dell'intero importo spettante per i servizi effettuati.

Per gli anni solari successivi a quello di ammissione dell'istanza, al fine di mantenere l'agevolazione, è necessario produrre, entro il mese di marzo, l'attestazione ISEE aggiornata, pena la disapplicazione della stessa con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Articolo 9 - DEROGHE ALLE TARIFFE STABILITE

Qualora si verificano sensibili variazioni della condizione economica o particolari motivazioni di rilevanza sociale, l'utente o il familiare di riferimento può richiedere, anche in corso d'anno, la rideterminazione della percentuale di pagamento delle tariffe a proprio carico.

Tale concessione è subordinata al parere favorevole dell'Assistente Sociale e ad apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

È abrogato il precedente Regolamento del servizio di assistenza domiciliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 29.05.2003.

In presenza di particolari motivazioni economiche o di opportunità, la Giunta comunale potrà deliberare di non procedere, a tempo determinato o indeterminato, all'affidamento del servizio, nonché di sospendere il suo svolgimento in generale.

Articolo 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.